



FEDERAZIONE DI CREMONA

Gruppo consiliare PD

Premesso che

nel 1844 in piena Rivoluzione Industriale, un gruppo di tessitori spinti dalla pesante crisi economica decise di costituire nella cittadina inglese di Rochdale il primo spaccio cooperativo con lo scopo di "migliorare la situazione economica dei soci".

La cooperazione è nata come salvagente per lavoratori senza tutele, oppressi dal potere senza limiti del padronato.

La cooperazione rappresenta il primo atto con il quale i lavoratori assunsero coscienza di classe.

La cooperazione ha avuto per decenni il ruolo sociale fondamentale di mitigare le distorsioni del sistema capitalista.

Preso atto che

Il Comune di Cremona da anni affida lo svolgimento di proprie funzioni a soggetti esterni all'ente.

Il tema relativo all'affidamento delle commesse pubbliche ai soggetti del terzo settore viene da più parti giustificato anche come strumento di concreta attuazione del principio di inclusione attiva ai sensi degli articoli 1, 4 e 45 della Carta Costituzionale.

1

Spesso tali soggetti assumono le vesti giuridiche di cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991.

I servizi erogati dal Comune possono essere prioritari e non prioritari: i primi integralmente soggetti alla disciplina ordinaria del Codice degli Appalti, mentre i secondi soggetti esclusivamente ad alcune disposizioni peculiari ed ai principi generali dello stesso.

Tale distinzione deriva dalla Direttiva 92/50 ed oggi dalla Direttiva 2004/18/CE secondo cui *"l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva"*.

Per i servizi sociali, ad esempio, dettagliatamente individuati dalla categoria 25 dell'allegato II B di cui alla direttiva 18/2004 e di cui al d.lgs.163/2006, le ragioni per una applicazione parziale del Codice sono rinvenibili nell'articolo 2 del Codice, laddove si statuisce che *"il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali"*.

Pertanto, ai sensi del successivo articolo 20, l'aggiudicazione di questi appalti è disciplinata parzialmente dal Codice degli Appalti ed infatti la sua applicazione riguarda esclusivamente:

1. dall'articolo 68 (specifiche tecniche);

1

2. dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento);
3. dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati nei settori speciali).

Inoltre, l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali, a prescindere dal valore economico, deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 del Codice, che costituisce una norma di chiusura volta ad assicurare l'applicazione di un nucleo minimo di principi:

"1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118".

Un distinto regime derogatorio, che condivide la medesima *ratio* dell'articolo 52 del Codice Appalti, è quello relativo agli affidamenti degli appalti di servizi sociali alle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381/1991.

La legge, dopo aver premesso che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, individua, per i fini che qui interessano, due distinte tipologie:

1

- Cooperative di tipo A: nell'esercizio dell'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi sono rivolte ad arrecare beneficio a persone bisognose di intervento in ragione dell'età, della condizione familiare, personale o sociale.
- Cooperative di tipo B: svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Preso atto quindi che

Sia le cooperative di tipo A che quelle di tipo B godono di importanti deroghe all'applicazione del Codice degli Appalti

Preso atto altresì che

Qualche settimana fa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smascherato un giro di malaffare che coinvolgeva seriamente cooperative sociali che da anni collaboravano con il Comune.

Qualche settimana fa a Cremona sono state arrestate quattro persone per fatti di truffa e frode fiscale legati a cooperative di lavoro insistenti sul territorio cremonese.

Preso atto altresì che

E' in discussione al Senato una stringente modifica del Codice degli Appalti attualmente in vigore.

Tale modifica è volta a garantire la trasparenza di ogni affidamento da parte degli enti locali di funzioni loro proprie a soggetti estranei all'ente stesso.

Si invita il Sindaco e la Giunta

A presentare alla commissione consigliare che riterranno competente, una bozza di regolamento che affianchi il codice degli appalti al fine di garantire che i soggetti affidatari di servizi o prestazioni di competenza comunale, rispondano ai requisiti di trasparenza contabile, disinteresse politico, trattamento equo dei lavoratori e, se trattasi di cooperative, che rispondano effettivamente anche ai requisiti della normativa sulla cooperazione e comunque, ad ogni altro requisito che Questa Onorevole Amministrazione riterrà necessario per giudicare tali soggetti meritevoli dell'assegnazione di prestazioni o servizi che la Costituzione affidò alla Municipalità. I medesimi requisiti andranno estesi ai soggetti affidatari di servizi o prestazioni di competenza delle aziende partecipate o controllate dal Comune di Cremona, questo in attuazione di quanto disposto dall'art.147 quater D.Lgs.18/08/2000 n.267 in riferimento all'art. 170 c.6, disposizioni introdotte dall'art.3 c.1 lett.D L. 213/2012.

Paolo Carletti



